



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

64/2012

AGOSTO/5/2012 (*)

29 Agosto 2012

**CAMBIANO LE MODALITA' PER LA
RICHIESTA DELLA RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA - EX
ART. 29 D.L. 244/1995.
L'INPS, CON IL MESSAGGIO N. 12320
DEL 24 LUGLIO 2012, FORNISCE LE
ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL
NUOVO CODICE DI
AUTORIZZAZIONE, ALL'UOPO
ISTITUITO, " 7N ".**

Continua imperterrito ed inarrestabile, il processo di telematizzazione dell'INPS. Da quest'anno, infatti, anche per richiedere lo sgravio contributivo previsto per le aziende del settore edile, nella misura (*provvisoria*) dell'11,50%, sarà necessario utilizzare la modalità *on line*.

Come noto, il decreto Legge n° 244 del 23 giugno 1995 (*id*: legge 341/95), oltre ad introdurre la famigerata contribuzione virtuale in edilizia (*l'obbligo di versare i contributi su una retribuzione commisurata ad un numero di ore non inferiori a quelle contrattuali anche in assenza della relativa prestazione, salvo tassative ipotesi*) ha previsto una riduzione contributiva a favore delle imprese del settore da calcolarsi su quanto dovuto alle gestioni **diverse** dal fondo pensioni lavoratori dipendenti (*id*: *cuaf, malattia, maternità, disoccupazione*) per gli **operai occupati a tempo pieno**.

Tale riduzione, dapprima determinata nella misura del 9,50% della base imponibile di cui sopra, è stata poi incrementata all'11,50% prevedendo però che la stessa potesse essere applicata solo dopo l'emanazione, di anno in anno, di un apposito provvedimento del Ministero del Lavoro.

Successivamente, con il comma 51 dell'art. 1 della L. 247 del 24 dicembre 2007 (*id Legge Finanziaria 2008*), è stato previsto un automatismo in base al quale **se il Ministero del Lavoro non provvede all'emanazione del decreto, atto a determinare la misura della riduzione, entro il 31 luglio di ogni anno, la stessa è in ogni caso applicabile, trascorsi 30 giorni dal termine di cui sopra, nella misura stabilita per l'anno precedente**, salvo successivo congruaggio all'atto della reale determinazione della riduzione spettante.

In virtù di tale previsione normativa, nel caso in cui entro il 31 agosto 2012, non dovesse essere pubblicato il decreto *de quo*, sarà possibile applicare, in via transitoria, la riduzione contributiva nella misura prevista per il 2011, cioè dell'11,50%, da calcolarsi, *more solito*, sulla contribuzione diversa dal F.P.L.D.

La novità di quest'anno è rappresentata dalla procedura che dovrà essere utilizzata, ai fini INPS, per il riconoscimento del beneficio contributivo in quanto **sarà necessario richiedere uno specifico codice di autorizzazione denominato "7N".**

Lo stesso **dovrà essere richiesto telematicamente utilizzando il "Cassetto previdenziale aziende", dalla sezione "Comunicazioni on line" selezionando la funzionalità "Invio nuova comunicazione" e scegliendo il modulo "Riduzione edilizia".**

Tale procedura sostituisce la precedente che, *ex adverso*, prevedeva l'inserimento del codice autorizzazione "2W" con la funzione di blocco del beneficio andando ad identificare le aziende che non potevano accedere al beneficio.

Restano invece invariati i codici da esporre nell'Uniemens che sono:

- **L206** per conguagliare il **beneficio del mese corrente;**
- **L207** per conguagliare il **beneficio relativo ai mesi arretrati del 2012.**

Si precisa che la procedura di richiesta del codice autorizzazione, ed i relativi conguagli contributivi, potranno essere effettuati solo dopo la pubblicazione di un nuovo apposito messaggio dell'Istituto di Previdenza.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA